

Trib. Perugia, 31 luglio 2018, n. 1068. Opposizione decreto ingiuntivo – Applicazione normativa consumeristica – Competenza territoriale – Foro inderogabile – Irregolarità individuazione del giudice competente – Rigetto eccezione incompetenza

La disciplina prevista dal codice del consumo è applicabile ai contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista e prescinde tanto dal tipo contrattuale posto in essere dalle parti che dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto professionista - per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione – ed un soggetto consumatore, per il quale il contratto sia funzionalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. Dunque ai fini dell'individuazione della competenza territoriale occorre tenere in considerazione quale foro inderogabile quello del luogo di residenza del consumatore.

La ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate costituisce una mera distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio, per tale ragione l'eventuale violazione dei criteri di ripartizione degli affari non determina un'incompetenza del giudice adito ma costituisce una mera irregolarità.

Trib. Spoleto, 3 novembre 2015, n. 507. Contratto di mutuo – Fideiussione – Consumatore – Applicabilità normativa consumeristica – Rigetto della domanda

La persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale può essere qualificata quale consumatore, ai sensi dell'art. 3, d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, unicamente nel caso in cui i contratti conclusi con un professionista siano stati stipulati per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività. In virtù del vincolo intercorrente tra l'obbligazione di garanzia e quella garantita si rileva che la prevalenza del foro del consumatore nel rapporto di garanzia rispetto a quello convenzionalmente stabilito nel contratto di fideiussione dipenda dalla qualità soggettiva del contraente garantito nel rapporto principale e ciò a causa della accessorialità e della mancanza di autonomia dell'obbligazione fideiussoria. Ne consegue che l'impossibilità di riconoscere in capo al debitore principale la qualità di consumatore si estenderà anche alla posizione del fideiussore.

Trib. Spoleto, 5 agosto 2014, n. 371. Contratto di compravendita – Consumatore – Foro di competenza – Incompetenza territoriale – Accoglimento

Una persona fisica, a prescindere dallo svolgimento da parte di essa di un'attività imprenditoriale o professionale, deve essere qualificata come consumatore in relazione a contratti stipulati con un «professionista» ogni qual volta stipuli tali contratti per soddisfare esigenze di vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività professionale svolta; pertanto, nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

Trib. Perugia, 16 giugno 2015, n. 1000. Contratto di permuta – Multiproprietà – Consumatore – Foro del consumatore – Specifica trattativa – Nullità decreto ingiuntivo – Accoglimento della domanda

L'art. 29, comma 2, c.p.c. dispone che l'accordo delle parti per la deroga alla competenza territoriale “non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”. La designazione convenzionale di un foro territoriale, pertanto, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso.

Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Perugia, trova applicazione, il d.lg. n. 206/2005, che prevede il foro esclusivo del consumatore in quello del luogo di residenza del consumatore stesso, in quanto la disciplina che esso detta si applica ai contratti con cui verso il pagamento di un prezzo globale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire un diritto reale o un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile nell'anno non inferiore ad una settimana. Osserva il Tribunale di Perugia che il diritto che si costituisce o trasferisce può essere anche quello di permuta di un altro diritto di multiproprietà, come nel caso di specie. Il Giudice rileva che parte opposta, nel caso in esame, non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che tra le parti era intercorsa apposita e specifica trattativa in ordine alla deroga del foro consumeristico operante ex lege, pertanto, competente deve dichiararsi il Tribunale del luogo di residenza del consumatore ed essendo il requisito della competenza condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza del giudice adito.

Trib. Perugia, 4 giugno 2015, n. 1138. Foro di competenza – Foro del consumatore – Opposizione decreto ingiuntivo – Difetto di legittimazione attiva e passiva – Riassunzione giudice competente – Nullità decreto ingiuntivo – Accoglimento

In applicazione dell'art. 63 c. cons. deve considerarsi territorialmente competente il "foro del consumatore" con la conseguenza che, nel caso di domanda proposta da o nei confronti degli eredi del consumatore, la giurisdizione deve essere determinata con riferimento al domicilio e alla residenza di tali successori universali. Il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la nullità del medesimo, nonché fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente e non può dunque pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.

Trib. Perugia, 4 giugno 2015, n. 1099. Consumatore – Foro competente – Inderogabilità – Opposizione a decreto ingiuntivo – Incompetenza – Nullità decreto ingiuntivo – Accoglimento

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità del medesimo. Qualora, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attore opponente, non trova applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c., per cui il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ma deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. In ogni caso, la previsione di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. concerne unicamente l'incompetenza per territorio "fuori dei casi previsti dall'art. 28", con esclusione, dunque, delle ipotesi di incompetenza per territorio ed "inderogabile", tra cui rientra quella prevista dall'art. 63 d.lg. n. 206 del 2005, applicabile al caso sottoposto all'esame del Tribunale di Perugia.

Giud. Pace Perugia, 8 luglio 2013, n. 766. Contratto di trasporto aereo internazionale – Responsabilità del vettore per smarrimento del bagaglio del trasportato – Individuazione dell'Autorità giudiziaria competente ex art. 33 della Convenzione di Montreal (Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a

Montreal il 28 maggio 1999) – Eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di Pace – Rigetto

L'art. 33 della Convenzione di Montreal, ratificata dall'Italia con l. n. 12 del 2004, nell'individuazione del foro competente per le controversie in materia di trasporto aereo internazionale, indica fori alternativi i quali operano quali criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza funzionale. Il termine «Tribunale» impiegato dalla disposizione in esame - «l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione» -, infatti, indica l'autorità giudiziaria di ciascun Paese aderente intesa come Ufficio giudiziario. Sì che i criteri di competenza per materia, valore e territorio, restano soggetti alle norme processuali dello Stato nel quale l'attore decide di intraprendere il giudizio come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15028 del 2005. Ne deriva che per il risarcimento del danno derivante dallo smarrimento del bagaglio, quantificato in euro 5.000 o nella diversa somma comunque inferiore al limite della competenza per valore, vista la Convenzione di Montreal del 1999 ed il codice del consumo, è competente dal punto di vista della competenza funzionale, per territorio e per materia, il giudice di Pace del luogo di residenza dell'attore.

Trib. Terni, 3 maggio 2010, n. 487. Foro del consumatore – Applicabilità al contratto di intermediazione – Contratto concluso da più consumatori – Criteri di individuazione del foro competente

La disciplina del foro competente per le controversie sorte fra professionista e consumatore che individua il giudice presso cui incardinare il giudizio in funzione del luogo di residenza della parte debole del rapporto, trova applicazione, ricorrendone i requisiti soggettivi, anche nei rapporti di intermediazione finanziaria. Nel caso in cui il contratto sia concluso da due o più consumatori, il giudice sarà indifferentemente individuato considerando la residenza di uno di essi.

Nella fattispecie in esame è stata desunta la riferibilità del contratto di investimento a due investitori, nonostante lo stesso negozio fosse stato sottoscritto da uno solo di essi, in quanto prevedeva la facoltà anche dell'altro di operare disgiuntamente nell'ambito del contratto quadro di riferimento. Il Tribunale adito ha pertanto dedotto da ciò che il contraente sottoscrittore, nel concludere il contratto, abbia agito anche in nome e per conto dell'altro investitore in forza dei principi propri della rappresentanza volontaria e del mandato per l'acquisto di beni mobili. Alla luce di ciò, dunque, è stato giudicato territorialmente competente anche il Tribunale del luogo in cui risulti residente l'investitore non sottoscrittore del contratto di intermediazione.

Trib. Perugia, 29 aprile 2010, n. 494. Consumatore e foro competente – Stage di 15 giorni presso un villaggio turistico per animatori turistici – Definizione di consumatore – Competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del foro in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo

Il Tribunale di Perugia, anche in relazione alla giovane età della convenuta, al suo stato di disoccupata e al contenuto del contratto (stage di 15 giorni presso un villaggio turistico in Tunisia per animatori turistici), definisce a tutti gli effetti la convenuta quale consumatore, dovendosi escludere che uno stage di soli 15 giorni si possa considerare come attività funzionale al concreto esercizio di un'attività professionale o con uno scopo diretto all'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale ad alta qualificazione, quale può essere invece la stipula di un contratto avente ad oggetto la frequentazione di un master, stante l'evidente diversità di obiettivi formativi. Pertanto, trattandosi di un contratto concluso tra un professionista da un lato ed un

consumatore dall'altro, ritiene che il foro territorialmente competente in via esclusiva ed inderogabile debba essere individuato, alla luce della disciplina dettata dal d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, in quello del luogo di residenza o domicilio (inteso quale dimora abituale) del consumatore.